



COMUNE DI MALO.
PROVINCIA DI VICENZA

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'INSTALLAZIONE,
IL MONITORAGGIO E LA
LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PER
LA TELEFONIA MOBILE E PER LA
TUTELA DAI CAMPI
ELETTROMAGNETICI.**

Approvato con deliberazione consiliare n. 30/29.05.2006.

Capo I FINALITA' E CAMPO APPLICATIVO

art. 1 - Finalità

Nel regolamentare il processo di installazione degli impianti radioelettrici o di telefonia mobile, il Comune si pone come obiettivo primario il miglioramento della tutela igienico sanitaria della popolazione, da radiazioni non ionizzanti- intesa come complesso degli interventi positivi per la salvaguardia e la promozione della salute umana - posto che l'urbanistica non governa da sola tutti gli interessi pubblici radicati sul territorio e che appare necessario quindi promuovere la cooperazione fra tutti i soggetti portatori di interessi pubblici.

Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 8, comma 6, della L. 22.2.2001, n. 36, ha quindi lo scopo di disciplinare l'installazione, la modifica, l'adeguamento e l'esercizio degli impianti per la telefonia mobile, al fine di:

- a) assicurare, prioritariamente, la tutela igienico sanitaria della popolazione dagli effetti a breve e a lungo termine dell'esposizione a radiazioni non ionizzanti, puntando a rendere tale esposizione tanto più bassa quanto ragionevolmente e tecnologicamente possibile al momento dell'installazione dell'antenna;
- b) conseguire un corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti;
- c) garantire un adeguato sviluppo delle reti per un corretto funzionamento del servizio pubblico di telefonia mobile, a parità di condizioni tra i diversi gestori;
- d) minimizzare i fattori di inquinamento visivo a carico del paesaggio urbano ed extraurbano derivante dagli impianti;
- e) rendere partecipi i cittadini alle scelte di programmazione, monitoraggio e risanamento;
- f) favorire la creazione e il mantenimento di un flusso documentale costante e trasparente tra il Comune e i Gestori, per favorire una corretta informazione alla popolazione.

art. 2 - Ambito di applicazione

Le disposizioni del presente regolamento disciplinano l'esecuzione di interventi di trasformazione urbanistico - edilizia, relativi all'installazione, la modifica e l'adeguamento impianti radioelettrici o degli impianti di telefonia mobile.

Si applicano le definizioni di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici" e di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche".

Capo II PIANIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE DELLE INSTALLAZIONI

art. 3 - Criteri di localizzazione

I criteri di individuazione dei siti per la localizzazione degli impianti sono individuati dal Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.) a mente dell'art. 13, comma 1, lettera q) della L.R. Veneto 23.4.2004, n. 11 ed approvati secondo le procedure previste dagli artt. 14 e 15 della medesima legge.

Nelle more dell'approvazione del primo Piano di assetto del Territorio (P.A.T.) e del Piano Comunale delle Installazioni (P.C.I.) degli impianti di telefonia mobile, oltre alle previsioni del

P.R.G. e relative Norme Tecniche di Attuazione, del Regolamento Edilizio, valgono i seguenti criteri generali di localizzazione.

I criteri di cui al presente articolo saranno altresì validamente utilizzati al fine della programmazione dell'assetto del territorio e della predisposizione del Piano Comunale delle Installazioni.

Nell'ambito del territorio comunale, a seguito di valutazioni complesse e multidisciplinari, sono individuate le seguenti tre tipologie di aree:

1. le aree maggiormente idonee all'installazione degli impianti nel rispetto delle caratteristiche storiche, ambientali e paesaggistiche del contesto territoriale comunale, nelle quali vanno individuati i siti pubblici idonei. In queste aree dovrà essere privilegiata l'installazione delle nuove infrastrutture per la telefonia mobile e la delocalizzazione di quelle esistenti se ubicate in aree diverse.

A tale fine sono da preferire i siti:

- a) prossimi a infrastrutture della viabilità primaria quali rotatorie stradali, aree di arredo, anche situati in prossimità alla rete autostradale, etc.;
- b) all'interno di aree destinate a parcheggi;
- c) ricompresi nelle aree di rispetto cimiteriale;
- d) collocati in contesti o zone industriali/artigianali o commerciali.

2. le aree di attenzione, che comprendono:

- a) i siti e gli edifici caratterizzati da particolare rilevanza storica, artistica, architettonica ovvero le aree di particolare valenza ambientale o paesaggistica;
- b) le zone prossime a proprietà comunali trasformabili a uso particolare (scuole, ospedali, etc.);
- c) le zone prossime a edifici residenziali a forte sviluppo verticale;
- d) le zone soggette ad espansione, intensificazione o riqualificazione urbanistica e/o residenziale e le aree limitrofe;
- e) le zone del territorio comunale caratterizzate da particolari valori di campo elettromagnetico rilevati o previsti dall'ARPAV, ovvero dalla presenza di altri elevati fattori di inquinamento o di degrado ambientale.

In tali aree è esclusa l'installazione di nuovi impianti, salvo deroga motivata dalla necessità dell'installazione ai fini della copertura del servizio pubblico di telefonia mobile e dall'impossibilità di avvalersi di soluzioni alternative, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione e del valore di attenzione.

3. le aree sensibili in cui sono incluse le strutture di tipo sanitario, assistenziale ed educativo. Vi rientrano, comunque e indipendentemente dalla loro individuazione e ricognizione cartografica, le seguenti tipologie di strutture:

- a) gli edifici con destinazione ad asilo, scuola, ospedale, casa di cura;
- b) parchi e aree per il gioco e lo sport;
- c) spazi adibiti all'infanzia in generale.

In corrispondenza di queste aree e delle loro pertinenze, è esclusa l'installazione di nuovi impianti radioelettrici o di telefonia mobile e devono essere prescritte modificazioni, adeguamenti e delocalizzazioni degli impianti esistenti.

All'interno delle aree maggiormente idonee, nonché nelle aree di attenzione nel rispetto dei limiti derogatori di cui al precedente punto 2 e garantendo la copertura del servizio, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di indicare in modo vincolante i siti di proprietà pubblica per l'installazione di nuovi impianti di telefonia mobile o per la delocalizzazione di quelli esistenti.

Nell'individuazione delle aree maggiormente idonee alla localizzazione, così come nella valutazione delle istanze di localizzazione di nuovi impianti di telefonia mobile o la delocalizzazione di impianti

esistenti dovranno altresì essere adottate soluzioni tecniche o preferite ubicazioni che permettano di raggiungere la minore esposizione possibile alle radiazioni non ionizzanti, ricorrendo prioritariamente alle seguenti strategie:

- a) Ricerca della maggiore distanza possibile da abitazioni e da aree o siti sensibili;
- b) Omogenea distribuzione degli impianti:
 - tendendo a non inserire più di un impianto sullo stesso edificio o palo o traliccio in aree ad elevata densità di popolazione;
 - evitando il progressivo inserimento di impianti in aree caratterizzate da elevata concentrazione di impianti e/o prossime a siti sensibili;
- c) Ricerca della massima attitudine all'installazione, sulla base di:
 - bassa densità abitativa;
 - non vicinanza a siti sensibili;
 - altezza superiore agli edifici circostanti;
 - presenza di altri impianti nell'area;
- d) Collocazione degli impianti su strutture o edifici di altezza superiore a quella degli edifici circostanti;
- e) Integrazione dei nuovi impianti in strutture esistenti, qualora compatibili con la minimizzazione dell'esposizione.

art. 4 - Programmi di sviluppo della rete di telefonia mobile

Al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici o di telefonia mobile nel territorio comunale, con cadenza biennale, entro il 30 settembre, i gestori delle reti di telefonia mobile interessati presentano all'Ufficio Ecologia ed Ambiente del Comune il programma di sviluppo della propria rete che intendono realizzare nei due anni successivi.

Il programma di sviluppo della rete proposto dal gestore, dovrà tenere conto dei criteri di cui al precedente art. 3 ed essere corredato dalla seguente documentazione tecnica (cartacea e informatica):

- a) Ricognizione dei propri impianti esistenti nel territorio comunale o nelle immediate adiacenze, composta da:
 - individuazione e localizzazione cartografica sulla base della carta tecnica regionale in scala 1:5.000;
 - schede tecniche con specificazione delle caratteristiche radioelettriche e geometriche aggiornate alla data di presentazione, con l'indicazione della relativa localizzazione;
- b) cartografia in scala 1:5.000 redatta sulla base della carta tecnica regionale con l'individuazione dei siti puntuali di localizzazione e delle aree di ricerca per i nuovi impianti, nonché degli interventi di modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti esistenti, che si intendono realizzare nei successivi ventiquattro mesi.

In corrispondenza di ogni area di ricerca e delle configurazioni proposte, deve essere fornita una apposita relazione contenente le seguenti indicazioni:

- tipologia di massima dell'impianto da realizzare (Stazione Radio, ponte radio, microcelle, relativi sistemi di trasmissione, etc.)
- potenza prevista dell'impianto;
- caratteristiche del sito puntuale proposto (palo, edificio, condivisione con altri impianti, etc.);
- eventuale altezza del centro elettrico dell'antenna necessaria a garantire il servizio;
- indicazioni di massima della zona caratterizzata da servizio insufficiente, sia in ambiente indoor che in ambiente outdoor;
- disponibilità di stazioni gestite da altri gestori.
- In caso di richiesta di più di una installazione, dovrà essere inoltre indicato l'ordine di priorità di realizzazione;

Per area di ricerca si intende l'ambito territoriale all'interno del quale il gestore propone di individuare nuovi siti puntuali o siti utili alla ricollocazione di impianti esistenti, al cui interno il gestore può eventualmente individuare uno o più siti puntuali alternativi.

Il Servizio Ecologia ed Ambiente avvalendosi dell'Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente del Veneto (ARPAV), dell'Ulss 4 o di consulenti esterni di provata esperienza nel settore, valuterà le proposte pervenute dai gestori, indicando agli stessi, entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione le integrazioni documentali eventualmente necessarie. Le integrazioni documentali dovranno essere prodotte entro 30 giorni dalla richiesta.

Dalla presentazione della documentazione completa di tutti i gestori, o dalla data della integrazione inizia a decorrere il termine di 90 giorni per la formazione o l'aggiornamento del Piano Comunale delle Installazioni. La responsabilità del procedimento è attribuita al Servizio Ecologia ed Ambiente.

art. 5 - Piano comunale delle installazioni degli impianti di telefonia mobile

Il Responsabile dei Servizi Tecnici, valuta la compatibilità dei programmi di sviluppo delle reti, con i criteri di localizzazione (art. 3) e formula una proposta di Piano Comunale delle Installazioni degli impianti di telefonia mobile.

La proposta di Piano comunale delle installazioni contiene l'individuazione degli impianti esistenti e dei siti ed aree di ricerca per i nuovi impianti, nonché degli interventi di modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti esistenti, contenuti nei programmi dei gestori, con le eventuali modifiche e integrazioni ritenute necessarie per assicurare il coordinamento degli interventi, il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici o di telefonia mobile, la minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici nel rispetto dei criteri di localizzazione di cui all'art. 3, anche ipotizzando alternative localizzative o realizzative e privilegiando le aree maggiormente idonee e le strutture/impianti già esistenti (co-siting), tenendo comunque conto delle esigenze di copertura del servizio a parità di condizioni tra i diversi gestori.

Nella valutazione delle istanze di localizzazione di nuovi impianti di telefonia mobile o la delocalizzazione di impianti esistenti dovranno altresì essere adeguatamente valutati e soppesati con il supporto dell'ARPAV, dell'Ulss 4 o di consulenti esterni di provata esperienza nel settore, i seguenti aspetti e criticità:

- a) Prevalenza di aree maggiormente idonee, e minore presenza o maggiore distanza dalle aree di attenzione e dalle aree sensibili;
- b) Densità della popolazione residente;
- c) Concentrazione di impianti esistenti, tenendo conto della loro potenza e degli impianti in corso di istruttoria;
- d) Sovrapposizione di richieste avanzate da più gestori sulla medesima area;
- e) Presenza di aree o siti sensibili e di aree di rispetto;
- f) Valori di campo elettromagnetico nell'area sulla base di stime preventive o di rilevazioni eseguite dall'ARPAV;
- g) Eventuali progetti riguardanti le aree limitrofe, già avviati, quali progetti urbanistici di nuovi insediamenti residenziali o produttivi, di nuove attrezzature scolastiche e di nuove strutture sensibili, di nuova viabilità;

art. 6 - Formazione e adozione del Piano Comunale delle Installazioni (P.C.I.)

La proposta di Piano comunale delle installazioni viene adottata dalla Giunta comunale.

Il Piano, dopo l'adozione viene depositato presso l'U.R.P. del comune a disposizione del pubblico per la consultazione. Dell'avvenuta adozione e deposito del Piano Comunale delle Installazioni viene data adeguata pubblicità mediante la pubblicazione di un avviso da affiggersi all'albo pretorio, negli appositi spazi per le affissioni pubbliche (bacheche, ecc.) e sul sito internet del Comune.

Nei 30 giorni successivi alla data del deposito, ogni cittadino, le associazioni e i portatori di interessi collettivi o diffusi possono presentare memorie, documenti ed osservazioni sul P.C.I. adottato. L'avviso di cui al comma precedente dovrà riportare termini e modalità per la presentazione delle eventuali osservazioni.

Contestualmente al deposito, una copia del Piano viene inviata ai gestori, con l'invito ad esprimere entro 30 giorni le proprie osservazioni, comprovando l'eventuale inadeguatezza tecnica o funzionale delle alternative di localizzazione e realizzative ivi ipotizzate.

art. 7 – Approvazione del P.C.I.

Trascorsi i termini stabiliti per le osservazioni, il Consiglio Comunale, nei successivi 60 giorni, si esprime sulle osservazioni presentate, sui pareri espressi, sulle valutazioni e sulle richieste dei gestori, ed approva il Piano Comunale delle Installazioni degli impianti di telefonia mobile, introducendovi le modifiche conseguenti all'eventuale accoglimento delle osservazioni pervenute.

Il Piano Comunale delle Installazioni costituisce parte integrante del Piano degli Interventi ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. h della L.R. Veneto 23.4.2004, n. 11.

Detto P.C.I. è soggetto a periodico aggiornamento in ragione delle modificazioni territoriali ed insediative che si verificheranno o di cui si prevede l'attuazione, oltre che in considerazione dei programmi di sviluppo della rete proposto dai gestori e dall'evoluzione tecnologica al fine di perseguire con la programmazione le finalità di cui all'art. 1.

Capo III

PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO DEGLI IMPIANTI

art. 8 - Provvedimento autorizzatorio

L'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti per la telefonia mobile, nonché la modifica delle caratteristiche di emissione dei medesimi, sono disciplinate dall'art. 87 del Decreto Legislativo 1.8.2003, n. 259.

Il rilascio del provvedimento autorizzatorio è effettuato dal responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive ed è comprensivo sia dell'autorizzazione di cui all'art. 87 del Decreto legislativo 1.8.2003, n. 259 che del permesso di costruire ai sensi del combinato disposto dell'art. 3, 1° c. punti e.3 ed e.4 e dell'art. 10 del D.P.R. 6.6.2001 n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia".

Le domande per l'installazione, la modifica e l'adeguamento degli impianti, nonché per le modifiche delle caratteristiche di emissione degli stessi, redatte sugli appositi moduli conformi agli allegati al Decreto Legislativo 1.8.2003, n. 259, devono essere corredate da:

- a) schede tecniche RB1, di cui alla Circolare Regionale 9 agosto 2000, n. 14, per le stazioni radio base contenute nella proposta di rete;
- b) schede tecniche RB2, di cui alla Circolare Regionale 9 agosto 2000, n. 14, per le stazioni radio base proposte, con allegata cartografia, su carta tecnica regionale in scala 1:5000, con l'indicazione degli edifici presenti, delle loro altezze (s.l.m.), delle destinazioni d'uso e delle aree di pertinenza in un raggio di 500 m dall'impianto stesso, individuato con le rispettive direzioni di puntamento delle antenne trasmettenti (rispetto al nord geografico) e con la localizzazione di eventuali altri impianti esistenti in un raggio di almeno 300 metri;
- c) scheda tecnica dell'impianto con indicato tipo, modello e dimensioni delle antenne trasmettenti;
- d) numero di identificazione delle celle (CID = Cell Identifier)
- e) valutazione strumentale del campo elettromagnetico esistente in corrispondenza degli edifici e/o luoghi abitati o abitabili maggiormente interessati dai lobi primari di induzione;
- f) valutazione del campo elettromagnetico totale atteso (calcolato in campo libero), generato dall'impianto nelle condizioni di massimo esercizio, tenuto conto di eventuali contributi derivanti da sorgenti preesistenti e/o contemporaneamente previste o note, indicandone i confini/sagome di copertura;
- g) individuazione dei punti critici in prossimità dell'impianto trasmettente (volume di rispetto);
- h) Relazione tecnica che approfondisca adeguatamente i seguenti aspetti dell'intervento proposto:
 - la pubblica utilità dei servizi che si intendono fornire e adeguata documentazione tecnica relativa alle esigenze di copertura del servizio che giustificano l'impianto proposto;
 - le cautele necessarie a garantire la minore emissione di campo elettromagnetico verso ricettori sensibili, aree residenziali e aree ad elevata presenza di persone;
 - gli accorgimenti adottati, al fine di limitare l'esposizione della popolazione alle radiazioni elettromagnetiche, come ad esempio, un'opportuno orientamento dell'antenna, le minime potenze di funzionamento dell'impianto, l'applicazione della migliore tecnologia disponibile, ecc;
 - gli accorgimenti adottati, al fine di migliorare l'inserimento degli impianti nel contesto urbano, in particolare adoperandosi a ricercare tipologie esteticamente compatibili, minimizzare l'impatto visuale delle strutture tecnologiche, fornire elementi di arredo urbano, interrare, ove possibile, le strutture fuori terra di servizio;
- i) la documentazione necessaria al fine dell'acquisizione di tutti i pareri e/o atti d'assenso comunque denominati previsti dalla disciplina urbanistico-edilizia (Regolamento Edilizio Comunale), e dalle altre normative applicabili.

Art. 9. - Istruttoria

Nello svolgimento dell'istruttoria il responsabile dei Servizi Tecnici verifica la conformità dell'intervento al Decreto Legislativo 1.8.2003, n. 259, al presente Regolamento, al Piano Comunale delle Installazioni, nonché al Regolamento Edilizio comunale ed al Piano Regolatore Generale e relative Norme Tecniche di Attuazione.

Dovranno inoltre essere acquisiti tutti gli altri pareri o atti di assenso di competenza delle Amministrazioni preposte alla tutela ambientale, della salute, del patrimonio storico-artistico, ecc, secondo la normativa vigente.

La responsabilità del procedimento è attribuita allo Sportello Unico per le Attività Produttive, il quale si avvale della collaborazione del Servizio Ecologia ed Ambiente per la verifica della compatibilità al presente Regolamento, al Piano Comunale delle Installazioni, e dello Sportello Unico per l'Edilizia per la parte relativa alla conformità al Regolamento Edilizio comunale ed al Piano Regolatore Generale e relative Norme Tecniche di Attuazione.

Art. 10. - Divieti

E' fatto divieto di installare, delocalizzare od autorizzare l'installazione o la delocalizzazione di impianti per la telefonia radio mobile in siti e in aree diversi da quelli all'uopo individuati dal Piano Comunale delle Installazioni.

Art. 11. - Certificato di regolare esecuzione e collaudo funzionale degli impianti

Il gestore, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori è tenuto a presentare un certificato di regolare esecuzione del direttore dei lavori attestante la conformità dell'impianto rispetto al progetto autorizzato.

L'attivazione dell'impianto è subordinata alla presentazione di un certificato di collaudo funzionale, eseguito da tecnico abilitato, attestante che l'impianto realizzato, verificato in condizioni di esercizio è conforme a quello presentato e in generale rispetta i limiti prescritti dalla normativa vigente.

Capo IV RIASSETTO DEGLI IMPIANTI ESISTENTI

art. 12 - impianti esistenti

In sede di approvazione del Piano comunale delle installazioni, anche su motivata istanza da parte di cittadini interessati, deve essere prescritta ai gestori la predisposizione di un Piano di riassetto con le modificazioni, gli adeguamenti e le eventuali delocalizzazioni degli impianti esistenti, in particolare di quelli installati in aree sensibili.

Dovrà essere data priorità al riassetto delle installazioni nelle aree a forte impatto elettromagnetico o ad alto rischio di inquinamento ambientale complessivo.

Capo V CONTROLLO, MONITORAGGIO, E INFORMAZIONE PUBBLICA

art. 13 - Vigilanza e controlli

L' amministrazione comunale esercita le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale per l'attuazione della legge L.22.2.2001, n.36, avvalendosi delle strutture dell'ARPAV o in proprio per indagini preliminari.

Il Comune esercita le ulteriori competenze in materia di vigilanza e controllo di tipo edilizio-urbanistico e ambientale per l'attuazione del presente Regolamento, avvalendosi della Polizia Locale e del personale comunale preposto. Il personale incaricato dei controllo, accede agli

impianti e richiede ai gestori e ai proprietari i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle funzioni di vigilanza.

Il personale incaricato del controllo invia al Sindaco copia dei rilievi effettuati e delle eventuali infrazioni riscontrate presso le stazioni radio base controllate. La Giunta stabilirà le modalità di informazioni ai cittadini interessati.

art. 14 - Monitoraggio

Il Comune ha facoltà di effettuare direttamente o avvalendosi della collaborazione dell'ARPAV, o di consulenti esterni delle campagne di rilevamento delle potenze di emissione degli impianti, tenendo conto del fondo elettromagnetico e della vicinanza ad aree sensibili e ad aree di attenzione, tanto a titolo di indagine preliminare, quanto ad integrazione di quelle svolte in via ufficiale dall'Ente preposto ai controlli (ARPAV) nell'ambito della rete regionale di monitoraggio dei campi elettromagnetici.

art. 15 - Rapporto annuale

Annualmente l'Ufficio Ambiente del Comune predisponde e rende pubblico un rapporto annuale sullo stato dell'inquinamento elettromagnetico da impianti di telefonia mobile con i dati e le misure dei controlli e dei monitoraggi eseguiti, nonché la mappa degli impianti.

L'Ufficio Ambiente raccoglierà segnalazioni di cittadini relative a incongruenze rispetto a quanto stabilito dal presente Regolamento, richieste di monitoraggio, richieste motivate di delocalizzazione delle stazioni radio base.

art. 16 - Educazione ambientale

Il Comune aderisce e collabora alle campagne di informazione e di educazione ambientale in materia di inquinamento elettromagnetico promosse dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri della salute, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione ai sensi dell'art. 10 della legge 22 febbraio 2001 n. 36.

Il Comune si fa anche direttamente promotore, cercando le necessarie sinergie con Regione, Provincia e Comuni limitrofi, di proprie e specifiche iniziative di informazione ed educazione in materia di inquinamento elettromagnetico da realizzare con appositi progetti nelle scuole cittadine, pubbliche e private e presso tutti gli altri organismi pubblici e privati coinvolti nella problematica.

Capo VI SANZIONI

art.17 - Sanzioni

Nel caso di accertamento di modifiche e adeguamenti degli impianti per la telefonia mobile, nonché di modifiche delle caratteristiche di emissione dei medesimi, in assenza della prescritta autorizzazione comunale, è ordinata la disattivazione degli impianti.

La realizzazione di opere in assenza o difformità dal provvedimento autorizzatorio è soggetta alle disposizioni del Titolo IV, della parte I del D.P.R. 6.6.2001 n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia". Sono fatte salve le sanzioni previste dal Capo II del titolo IV del DPR 6.6.2001, n.380 e successive modifiche.

In caso di funzionamento dell'impianto in assenza di certificato di regolare esecuzione o di collaudo di cui all'art. 11, è ordinata la disattivazione del medesimo.

In caso di inosservanza delle prescrizioni previste dall'autorizzazione all'installazione dell'impianto, è disposta la sospensione dell'atto autorizzatorio da due a quattro mesi; in caso di nuova infrazione l'autorizzazione è revocata, ai sensi dell'art. 15, comma 4, della L.22.2.2001, n. 36.

L'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento spetta al responsabile dei Servizi Tecnici, fatte salve le sanzioni previste dal Capo II del Titolo IV del DPR 6.6.2001, n. 380.

Il Sindaco è l'autorità competente per le funzioni inerenti l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui alla L.R. Veneto 9.7.1993, n. 29 relativa alla tutela igienico sanitaria della popolazione dalla esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da impianti per teleradiocomunicazioni.

Capo VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

art. 18 - Norme transitorie

In sede di prima applicazione del presente Regolamento i gestori interessati presenteranno al Comune i programmi di sviluppo della rete entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del Regolamento medesimo.

art.19 - Accordi con i gestori

Sono fatti salvi, ai sensi dell'art. 86, comma 2. del D. Lgs. 1.8.2003, n. 259, gli accordi e i protocolli di intesa conclusi dal Comune con i Gestori.

E' fatta salva la possibilità di concludere nuovi accordi e protocolli di intesa con i gestori che, comunque, non dovranno essere in contrasto con il presente Regolamento.

art. 20 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento ed il Piano Comunale delle Installazioni, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Comunale della deliberazione con cui sono stati approvati.

art. 21 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.

| | |
|---|----|
| Capo I | 2 |
| FINALITA' E CAMPO APPLICATIVO | 2 |
| art. 1 - Finalità | 2 |
| art. 2 - Ambito di applicazione..... | 2 |
| Capo II..... | 2 |
| PIANIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE DELLE INSTALLAZIONI | 2 |
| art. 3 - Criteri di localizzazione | 2 |
| art. 4 - Programmi di sviluppo della rete di telefonia mobile..... | 4 |
| art. 5 - Piano comunale delle installazioni degli impianti di telefonia mobile..... | 5 |
| art. 6 - Formazione e adozione del Piano Comunale delle Installazioni (P.C.I.)..... | 6 |
| art. 7 – Approvazione del P.C.I. | 6 |
| Capo III | 6 |
| PROCEDIMENTO AUTORIZZATORIO DEGLI IMPIANTI | 6 |
| art. 8 - Provvedimento autorizzatorio..... | 6 |
| Art. 9. - Istruttoria..... | 7 |
| Art. 10. - Divieti | 8 |
| Art. 11. - Certificato di regolare esecuzione..... | 8 |
| e collaudo funzionale degli impianti..... | 8 |
| Capo IV..... | 8 |
| RIASSETTO DEGLI IMPIANTI ESISTENTI | 8 |
| art. 12 - impianti esistenti..... | 8 |
| Capo V | 8 |
| CONTROLLO, MONITORAGGIO, E INFORMAZIONE PUBBLICA | 8 |
| art. 13 - Vigilanza e controlli..... | 8 |
| art. 14 - Monitoraggio..... | 9 |
| art. 15 - Rapporto annuale..... | 9 |
| art. 16 - Educazione ambientale | 9 |
| Capo VI..... | 9 |
| SANZIONI | 9 |
| art.17 - Sanzioni | 9 |
| Capo VII..... | 10 |
| DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI | 10 |
| art. 18 - Norme transitorie | 10 |
| art.19 - Accordi con i gestori | 10 |
| art. 20 - Entrata in vigore..... | 10 |
| art. 21 - Rinvio | 10 |